

REGOLAMENTO (CEE) N. 2868/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1988

che stabilisce le modalità d'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 3

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1956/88 del Consiglio, del 9 giugno 1988, che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che è necessario stabilire le modalità d'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca, qui di seguito denominato « il programma », e del regolamento (CEE) n. 1956/88, in particolare per quanto riguarda l'adozione e la notifica del piano provvisorio della partecipazione della Comunità al programma, la comunicazione e le indagini sulle presunte infrazioni nonché la cooperazione degli Stati membri e della Commissione al riguardo;

considerando che il comitato di gestione per le risorse della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Entro il 1° settembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi speciali d'ispezione (compresi i pescherecci che trasportano ispettori), nonché l'identità degli elicotteri che essi intendono adibire al programma per l'anno civile successivo. Sulla base di queste informazioni, la Commissione elabora, in collaborazione con gli Stati membri, un piano provvisorio per la partecipazione della Comunità al programma in tale anno e lo comunica al segretariato esecutivo della NAFO ed agli Stati membri.

Articolo 2

La Commissione effettua le designazioni di cui al paragrafo 3 del programma.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 6. 7. 1988, pag. 1.

Gli ispettori comunitari assegnati al programma a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1956/88, comunicano alla Commissione delle Comunità europee (Bruxelles, telex 24189 FISEAU-B), entro il primo giorno lavorativo successivo all'ispezione, ragguagli sulle presunte infrazioni commesse dalle navi ispezionate. Essi trasmettono ogni 10 giorni alla Commissione l'elenco delle navi ispezionate.

Qualora rilevino una presunta infrazione o una discordanza tra le catture registrate e le stime da essi effettuate sulle catture a bordo della nave, gli ispettori comunitari trasmettono alla Commissione, quanto prima possibile dopo il rientro in porto della nave d'ispezione, una copia del rapporto d'ispezione corredata della relativa documentazione, comprese le seconde fotografie. Nel caso in cui non si riscontri una presunta infrazione né una discordanza tra le catture registrate e le stime da essi effettuate, sulle catture a bordo, gli ispettori comunitari trasmettono, alla Commissione, entro i 20 giorni dal rientro in porto della nave d'ispezione, il rapporto d'ispezione originale.

Articolo 4

1. Non appena un'altra parte contraente le abbia notificato una presunta infrazione commessa da una nave da pesca comunitaria, la Commissione ne informa lo Stato di cui la nave batte bandiera, il quale provvede rapidamente a ricevere e ad esaminare le prove nonché ad effettuare ulteriori indagini necessarie per determinare il seguito da dare alla presunta infrazione. Un ispettore comunitario sale, ove possibile, a bordo della nave. Le autorità competenti dello Stato suddetto sottopongono, ove possibile, la nave ad ispezione al suo rientro in porto.

Lo Stato di bandiera favorisce la piena collaborazione della Commissione con le autorità competenti della parte contraente che ha eseguito l'ispezione in modo da garantire che le prove della presunta infrazione siano preparate e conservate in una forma tale da facilitare la relativa azione amministrativa o giudiziaria.

2. Qualora le venga comunicata da un'ispettore comunitario una presunta infrazione commessa da una nave da pesca della Comunità, la Commissione ne informa lo Stato di cui la nave batte bandiera, il quale provvede immediatamente a ricevere ed esaminare le prove, ad effettuare ulteriori indagini necessarie per determinare il seguito da dare alla presunta infrazione, ad ispezionare, ove possibile, la nave al suo rientro in porto e ad offrire la